
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Processo tributario, atto d'appello, notifica alla parte personalmente e non al procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, nullità

Va confermato il principio secondo cui nel processo tributario la notifica dell'atto di appello effettuata alla parte personalmente, e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l'inesistenza ma la nullità della notifica stessa, della quale deve essere disposta "ex officio" la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata "ex tunc" secondo il principio generale dettato dall'art. 156 c.p.c., comma 2.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 8.7.2015, n. 14174

...omissis...

La CTR di Campobasso ha accolto l'appello di Dxxxxxxx. - appello proposto contro la sentenza n. 77/03/2012 della CTP di Campobasso che aveva accolto i ricorsi (autonomamente proposti e poi riuniti) dei predetti contribuenti - ed ha così annullato gli avvisi di accertamento per tasse automobilistiche relative all'anno 2007 concernenti tre diversi veicoli, ciascuno di proprietà di uno dei contribuenti.

La predetta CTxxxR ha motivato la decisione - dopo aver dato atto che la parte appellata aveva ribadito l'eccezione concernente la decadenza dall'azione accertatrice, ai sensi del D.L. n. 953 del 1982, art. 5 - nel senso che "la prova della tempestività del deposito delle raccomandate non può avvenire con l'esibizione delle distinte delle raccomandate prodotta in atti dalla Regione", essendo invece necessario il deposito dell'avviso di ricevimento da cui trarre le date di spedizione e di ricevimento. La Regione Molise ha interposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Le parti contribuenti si sono difese con controricorso (nel quale hanno formulato inammissibile eccezione di difetto di capacità processuale della parte ricorrente, non avendo prodotto alcun documento a sostegno del loro assunto, ed in specie del difetto di rappresentanza dell'ente da parte della persona fisica che ha sottoscritto la procura speciale).

Il ricorso - ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all'art. 376 c.p.c. - può essere definito ai sensi dell'art. 375 c.p.c..

Con il primo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione degli artt. 170 e 330 c.p.c.) la parte ricorrente, dopo avere evidenziato di non essersi costituita nel giudizio di appello, eccepiva che l'atto di appello non le era stato notificato presso il difensore- procuratore speciale, ove si era domiciliata sin dalla comparsa di risposta con cui si era costituita nel primo grado di giudizio. La censura appare fondata e da accogliersi.

Costituendosi con controricorso nel presente giudizio, la parte contribuente ha dato atto di avere "notificato direttamente all'ente impositore Regione Molise" il menzionato atto di appello, ma ha poi prospettato "la residenza dichiarata ed il domicilio eletto" dell'ente regione "coincidono perfettamente, non avendo il difensore dell'ente indicato alcun domicilio diverso dalla sede dell'ente medesimo". Gli argomenti che la parte controricorrente ha speso per sostenere la validità e ritualità della notifica dell'atto di appello - nonostante la manifesta violazione dell'art. 330 c.p.c., applicabile anche al rito tributario per effetto del richiamo contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49, secondo il quale "...l'impugnazione...si notifica, ai sensi dell'art. 170, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio" - non possono essere condivisi. Invero, è giurisprudenza costante e generalmente condivisa di codesta Suprema Corte quella secondo cui: "Nel processo tributario, la notifica dell'atto di appello effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l'inesistenza ma la nullità della notifica stessa, della quale deve essere disposta "ex officio" la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata "ex tunc" secondo il principio generale dettato dall'art. 156 c.p.c., comma 2". (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 2707 del 06/02/2014). Nè potrebbe farsi deroga a detto principio per il fatto che la sede del procuratore e

quella della parte - eventualmente - coincidano, poichè è dirimente a questo proposito l'identificazione del destinatario della notifica che (pur identificabile attraverso indicazioni equipollenti a quelle delle generalità anagrafiche, come avviene allorquando si notifici alla parte personalmente presso il suo procuratore costituito; si veda sul punto Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15201 del 03/07/2014) deve consentire di individuare senza ombra di dubbio il soggetto al quale la notifica sia rivolta effettivamente. Così non può avvenire nella specie di causa ove risulta, per come si è detto, che la notifica è stata destinata alla parte personalmente, tout-court.

Non resta che concludere che ha errato il giudice del merito a non rilevare l'anzidetta nullità e a non disporre la rinnovazione, ai sensi dell'art. 291 c.p.c.. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza del primo motivo, assorbiti i residui, con conseguente rimessione della lite alla CTR Mxxxxe per il rinnovo della notifica e dell'esame del merito.

Roma, 20 dicembre 2014.

Ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

p.q.m.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Molise che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2015.